

ORDINANZA n. 43/2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI CIAMPINO

Il Direttore Territoriale Lazio

VISTO II Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;

VISTI, segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;

VISTA la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;

VISTI la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la l. n. 33 del 22 ottobre 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10

espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;

VISTO che la Società Aeroporti di Roma (di seguito ADR), assicura la gestione e lo sviluppo del sistema aeroportuale della Capitale in forza della legge 10 novembre 1973 n. 755 e della “Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma ai sensi dell’art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, del 25 ottobre 2012”, così come approvata con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 (“Atto Unico”) e successivi atti aggiuntivi;

CONSIDERATO che l’art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che Aeroporti di Roma Spa è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Lazio (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull’operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all’uso pubblico dell'aeroporto di G.B. Pastine di Ciampino (di seguito aeroporto) al fine dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l’articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l’accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell’utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all’uso pubblico, con particolare riferimento all’istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all’adozione di procedimenti uniformi per l’irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

VISTA l'Ordinanza Aeroportuale n. 4/2015 (*Regolamento per la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità land side sull'aeroporto di Roma Ciampino*),

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 4/2015, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida";

VISTE le Ordinanze della Direzione Aeroportuale 15/2017 che ha istituito un Area ad Accesso Limitato (ZTL) sull'aeroporto di Roma Ciampino e 8/2023 (Disciplina servizio taxi sull'aeroporto di Roma Ciampino);

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.

TENUTO CONTO del parere delle Direzioni Centrale Enac, Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso e Direzione Standardizzazione Attività Gestori e Operatori Aeroportuali,

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3
Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 15 della presente Ordinanza.

Art. 4
Passaggi Pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5
Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 15 della presente Ordinanza.

Art. 6
Area ad accesso limitato (ZTL)

1. In data 19/12/2017 è stata pubblicata l'Ordinanza ENAC DAL n° 15/17 che, ai sensi della legge 33/2012, che qui si intende integralmente richiamata in quanto non incompatibile, ha istituito delle aree e delle corsie in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati;

2. L'accesso alle aree e alle corsie ZTL è consentito solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale e indicati nell'Art. 7 della presente Ordinanza dedicati rispettivamente alla viabilità dell'area partenze e dell'area arrivi;

Art.7 Viabilità area partenze

1. Le aree ZTL in cui vige il divieto di transito, sono evidenziate nell'allegato 1 con lettera A.
2. Esclusivamente determinate categorie di veicoli ed utenti appartenenti a Enti di Stato, sub concessionari della Società di Gestione aeroportuale, TAXI, NCC, Trasporto Pubblico Locale TPL (Cotral, ATAC), e bus Gran Turismo e delle linee Interregionali, previa comunicazione per la registrazione delle targhe alla Società di gestione aeroportuale e conseguente inserimento delle medesime nel sistema elettronico di controllo.
3. I veicoli NCC e Taxi con licenze rilasciate dal comune di Roma e regolarmente registrati nel sistema elettronico di controllo potranno accedere alla viabilità primaria nell'area ZTL, mentre gli NCC e i Taxi con licenza rilasciati da altri comuni dovranno comunicare e registrare le targhe sul sito internet della Società di gestione aeroportuale per il conseguente inserimento delle medesime nel sistema elettronico di controllo.
4. Gli autobus gran turismo potranno accedere in viabilità primaria nell'area ZTL, a condizione che effettuino il pagamento ai parcometri seguendo le istruzioni ivi riportate.

Art.8 Viabilità area arrivi

Si rimanda al precedente Art. 7 Viabilità Partenze.

Art. 9 Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate dalla segnaletica verticale e orizzontale in loco.
2. A disposizione del pubblico sono predisposti parcheggi a pagamento non custoditi, delimitati da apposita segnaletica ed indicati da idonea cartellonistica. La sosta, in ambito aeroportuale è consentita ai soli veicoli e mezzi in genere utilizzati da passeggeri, accompagnatori, visitatori e dagli operatori aeroportuali.
È vietato pertanto l'utilizzo delle aree di sosta da parte di automobilisti non diretti all'aeroporto e che usano le stesse per soli motivi di deposito della vettura.
 - a) I parcheggi denominati P3, P4, sono indicati nella planimetria allegata sub 1, il parcheggio P5 nella planimetria allegata sub 2, il parcheggio P6 nella planimetria allegata sub 2 sono destinati alla sosta dei veicoli dei passeggeri e degli accompagnatori.
 - b) La sosta nell'ambito dei parcheggi P3, P4 e P5 al fine di consentire il carico e scarico dei passeggeri e dei bagagli è gratuita per i **primi 15 minuti** in conformità alla Disposizione ENAC n. 15815 del 5 febbraio 2024 (*cfr Sosta breve gratuita*). Trascorso tale periodo la sosta è soggetta a pagamento secondo le tariffe disposte dalla Società di gestione aeroportuale.
 - c) La sosta nell'ambito del parcheggio P6, al fine di consentire il carico e scarico dei passeggeri e dei bagagli, è gratuita per i primi 60 minuti. Trascorso tale periodo

- la sosta è soggetta a pagamento secondo le tariffe disposte dalla Società di gestione aeroportuale.
- d) La sosta ed il transito all'interno delle aree di parcheggio di cui sopra, nell'ambito del periodo di gratuità, è consentito 2 volte nell'arco della medesima giornata; al successivo ingresso la sosta è soggetta a pagamento secondo le tariffe disposte dalla Società di gestione aeroportuale;
 - e) All'interno del parcheggio P5 è realizzata un'area riservata destinata alla sosta dei veicoli Car sharing.
 - f) All'interno del parcheggio P4 è realizzata un'area riservata destinata alla sosta dei veicoli dei dipendenti Enac, Polaria e della Società di gestione aeroportuale che entreranno mediante apposita tessera personale e non cedibile.
3. A disposizione degli operatori aeroportuali sono predisposti parcheggi in abbonamento non custoditi, delimitati da apposita segnaletica ed indicati da idonea cartellonistica.
- a) I parcheggi denominati P2, P9, P10, P11 e P33 sono destinati alla sosta dei veicoli degli operatori aeroportuali che entreranno mediante apposita tessera personale e non cedibile e sono indicati nelle rispettive planimetrie allegate 1, 2, 5, 6 con la loro denominazione.
 - b) Il parcheggio P7 indicato nella planimetria allegata sub 2 è destinato alla sosta dei veicoli sia di passeggeri che degli operatori aeroportuali.
 - c) I 33 stalli all'interno del parcheggio denominato P33, ubicato all'angolo tra Via de Bernardi e Via Ferrario, sono assegnati in nr. di 19 ai VV.FF, nr. di 1 stallo al Corpo Forestale Stato e nr. di 13 stalli alla Dogana. indicati nella planimetria allegata sub 2.
 - d) I parcheggi P8 e P12 sono affidati in subconcessione ad operatori di noleggio senza conducente (Rent a Car) e sono indicati nella planimetria allegata sub 4. All'interno del parcheggio P6, è realizzata un'area riservata ad operatori di noleggio senza conducente (Rent a Car) ed un'area riservata ad Operatore aeroportuale titolare di specifico contratto di subconcessione. Al riguardo è fatto obbligo alle ditte sub concessionarie di parcheggiare le proprie autovetture esclusivamente nelle aree in subconcessione.
4. Nella viabilità del sedime aeroportuale sono presenti alcuni stalli riservati come di seguito descritto:

4.1 all'interno del Polo Bus, sono presenti n. 20 stalli di sosta per autovetture di servizio così assegnati e indicati nella planimetria allegato 1 con la lettera B:

- a) n. 3 Presidenza del Consiglio;
- b) n. 4 Polaria;
- c) n. 1 Dogana;
- d) n. 1 Corpo Carabinieri;
- e) n. 1 Guardia di Finanza;
- f) n. 1 Vigili del Fuoco;
- g) n. 2 Aeronautica Militare.
- h) n. 3 Gestore Aeroportuale;
- i) n. 2 Enac;
- j) n. 1 Enav;
- k) n. 1 Technosky;

4.2 su Piazzale Leonardo Da Vinci sono presenti i seguenti stalli indicati nella planimetria allegato 1 con la lettera C:

- a) n. 1 Polizia;
- b) n. 2 stalli Aeroportuali;
- c) n. 4 stalli Enti di Stato;

4.3 sul lato ovest dell'Aviazione Generale in Viale R. Ferrario sono presenti i seguenti stalli indicati nella planimetria allegato 2 con la lettera D:

- a) n. 2 parcheggi Bus Turistici;
- b) n. 3 parcheggi car valet esterni;
- c) n. 13 NCC;
- d) n. 2 Dogana;

4.4 in Via Mario de Bernardi, sono presenti i seguenti stalli indicati nella planimetria allegato 2 con la lettera E:

- a) n. 10 stalli Forze di Polizia;
- b) n. 3 stalli Dogana;
- c) n. 6 stalli Guardia di Finanza;
- d) n. 4 stalli Sanità Aerea;

4.5 in via M. Mameli sono presenti i seguenti stalli indicati nelle planimetrie allegate sub 4, 5, 6 con la lettera F:

- a) n. 13 riservati a vetture dell'ufficio di Dogana di Ciampino;
- b) n. 2 stalli Polizia;
- c) n. 3 stalli Aeronautica Militare;
- d) n. 17 a ridosso della Caserma della Guardia di Finanza;
- e) n. 10 a ridosso della Caserma dei Carabinieri;

In detti stalli sarà consentita, altresì, la sosta a quegli automezzi che pur non di proprietà di detti Enti, saranno da questi ultimi equiparati per necessità inerenti all'operatività degli uffici, ai propri mezzi. In tale caso dovrà essere data comunicazione della equiparazione alla Direzione di Aeroporto che fornirà all'Amministrazione interessata apposito contrassegno numerato, con indicazione dell'Ente di appartenenza, che abilita il veicolo all'uso di parcheggi esclusivamente riservati a quest'ultimo. Detto contrassegno, che legittima l'uso del parcheggio, dovrà essere esposto in modo ben visibile sulle auto in sosta, per l'immediata individuazione del proprietario da parte degli organi competenti in occasione di verifiche od interventi legate/i a motivi di viabilità.

5. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
6. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi riservati di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.

7. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
8. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie indicate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 15 della presente Ordinanza.

Art. 10 Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 10, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione, in ottemperanza alla normativa in atto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, ha realizzato le aree di cui al comma precedente presso il parcheggio denominato P3 – Sosta Breve nel numero di 18. I posti a ciò riservati sono individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 2 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale. Per ottenere l'esenzione dal pagamento, in uscita dal parcheggio è necessario presentare i seguenti documenti:
 - biglietto di ingresso al parcheggio
 - il contrassegno disabile in originale
 - il biglietto aereo del titolare del contrassegno disabile

In mancanza anche di uno dei suddetti documenti non sarà possibile usufruire dell'esenzione e sarà pertanto necessario pagare quanto dovuto per la sosta frutta.

4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 15 della presente Ordinanza.

Art. 11 Regolamentazione del servizio TAXI

1. In data 22/09/2023 è stata pubblicata l'Ordinanza ENAC Direzione Aeroportuale Lazio n° 08/23 che regolamenta il servizio taxi nell'ambito territoriale di competenza dell'aeroporto di Roma Ciampino, che ivi si intende integralmente richiamata in quanto non incompatibile;

Art. 12
Regolamentazione del servizio NCC

1. In data 11/12/2025 è stata pubblicata l'Ordinanza ENAC Direzione Territoriale Lazio n° 42/25 che regolamenta il servizio NCC nell'ambito territoriale di competenza dell'aeroporto di Roma Ciampino che ivi si intende integralmente richiamata in quanto non incompatibile;

Art. 13
Regolamentazione dei servizi Bus

2. In data 11/12/2025 è stata pubblicata l'Ordinanza ENAC Direzione Territoriale Lazio n° 42/25 che regolamenta il servizio Bus nell'ambito territoriale di competenza dell'aeroporto di Roma Ciampino che ivi si intende integralmente richiamata in quanto non incompatibile;

Art. 14
Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 9, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto e app dedicata.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi.
In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 15
Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone

interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.

4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 16 **Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni**

1. La sosta dei veicoli e motoveicoli in genere nell'ambito del sistema viario aperto al pubblico, fatta eccezione per i parcheggi a pagamento, non è consentita e pertanto, in caso di accertamento di veicoli in sosta al di fuori delle aree consentite, che sono motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti aeroportuali ovvero dove vige il divieto di fermata, verranno rimossi a spese del proprietario previa sanzione amministrativa.
2. Il servizio di rimozione veicoli verrà effettuato a cura della Società di gestione o Società dalla stessa incaricata, sia su richiesta degli Organi preposti ai controlli di sicurezza ed al controllo della disciplina stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, che nei casi di cui al presente Art. 16. Inoltre, è facoltà della Società di gestione rimuovere all'interno dei parcheggi i veicoli che intralciano la corretta fruizione degli stessi ovvero nei casi di interventi di manutenzione e ripristino delle aree in precedenza comunicati. I veicoli rimossi verranno trasferiti presso la depositaria centrale veicoli rimossi della Società di gestione sita in Via Antonio Zara, 1, 00054 Fiumicino RM.
3. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
4. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
5. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
6. Le attività di cui ai commi precedenti possono essere effettuate da personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 del c.c. anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999, art.17, commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15.05.1997, art.1 e 718 del Codice della Navigazione. Tale personale, denominato Ausiliario del Traffico Aeroportuale, è nominato con provvedimento del Direttore Territoriale Lazio e con decreto del Sindaco del Comune Roma ed è dotato di una divisa, di un tesserino identificativo e di un fischietto. 7.
7. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree ZTL può essere effettuato mediante le apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n. 33 che sono a disposizione del Comando della Polizia Locale di Roma.

Art. 17 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6 della presente Ordinanza per le aree ZTL è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Art. 18 Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 19 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 18/12/2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Roma Fiumicino, li 11 dicembre 2025

Il Direttore Territoriale
D.ssa Patrizia Terlizzi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.mm.ii.)